



COMUNE DI TOFFIA **Provincia di Rieti**
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 - partita IVA 00109970574
numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375

Lì 1 aprile 2021

AL SINDACO
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL REVISORE DEI CONTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (APPROV. CON DEL. C.C. n. 1 del 25 gennaio 2013) - Controllo successivo sugli atti redatti nell'anno 2020

-Lo scrivente, nella qualità di Segretario comunale titolare del Comune di Toffia, ha provveduto, ad effettuare il controllo successivo sugli atti previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e succ. mod., nonché dagli artt. 11 e seguenti del Regolamento dei controlli interni citato in epigrafe; redige, pertanto, una breve relazione sui risultati del controllo.

* * * * *

-Il controllo, svoltosi nelle giornate del 18 e 22 marzo 2021, è avvenuto seguendo il seguente iter procedurale:

- 1) Sottoposizione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, a controllo di un numero pari a 8 determinazioni adottate da ciascun servizio, per un totale di 24.
- 2) Sottoposizione a controllo di n. 5 atti di liquidazione della spesa.
- 3) Selezione casuale delle determinazioni e dei contratti da sottoporre a controllo mediante l'utilizzazione del sistema "causale tra" inserito nel programma Excel;
- 4) Utilizzazione, nella valutazione degli atti, dei seguenti parametri di giudizio: 1) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti; 2) correttezza e regolarità delle procedure in relazione alla legge 241/90; 3) correttezza formale nella redazione dell'atto; 4) rispetto degli atti di programmazione dell'Ente; 5) rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza.
- 5) Per ogni atto controllato, il giudizio sul rispetto di ogni parametro ed il giudizio sintetico finale è stato così espresso: A= mancanza di rilievi; B= suggerimenti e

proposte di miglioramento; C= criticità. A tal fine sono state compilate apposite schede (Prot. 871 del 24 marzo 2021, sottoscritte successivamente dai Responsabili, con nuova acquisizione al Prot. al n. 876 del 25 marzo 2021).

-In sede di controllo si è, in particolare, posta attenzione - per la compiuta verifica della sussistenza dei parametri obiettivi suindicati - alla completezza del preambolo - avuto riguardo all'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'atto - alla completezza della motivazione, anche in relazione ad eventuali attività istruttorie espletate, alla connessione logica tra motivazione e dispositivo ed alla correttezza anche formale di quest'ultimo.

Dai controlli è emerso quanto segue (si riporta per esteso quanto rilevato nella nota conclusiva Prot. 871 del 24 marzo 2021, redatta in calce alle schede):

- 1) Alcune determinazioni presentano un evidente difetto di motivazione in merito alla deroga al principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, sancito dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016; lo scrivente ha sottolineato, sia nelle proprie circolari (per tutte, la circolare n. 3 del 14 marzo 2018, paragrafo 2) in materia sia nei precedenti controlli interni, l'importanza di motivare adeguatamente la scelta di derogare al principio di rotazione dal momento che esso, al di fuori dei casi di procedure di valore inferiore ad Euro 1000, costituisce un principio indefettibile del sistema degli appalti sottosoglia, volto ad evitare il formarsi delle cd. rendite di posizione in favore di singoli operatori economici, a discapito sia della concorrenza sia dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Si raccomanda quindi agli uffici di provvedere ad effettuare in tutti gli appalti sottosoglia la rotazione delle imprese invitate ed affidatarie e, solo in casi eccezionali, di dare compiuta ed esaustiva motivazione della deroga alla rotazione, nel rispetto di quanto più volte stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (analiticamente menzionata nella circolare citata n. 3/2018, cui si rimanda).
- 2) Una determinazione presenta una rilevante criticità per la palese violazione degli obblighi di acquisto centralizzato, posti dall'art. 1 comma 7 del decreto legge n.95/2012 per gli acquisti di beni mobili appartenenti a determinate categorie tipologiche. Sul punto lo scrivente si è soffermato ampiamente nella propria circolare n. 3 del 14 marzo 2018, paragrafo 1, nella quale sono stati esaminati tutte le norme di legge sugli obblighi di acquisti su Consip, sul MEPA o presso altri soggetti aggregatori ed i limiti stringenti posti dal legislatore alle eventuali deroghe. Stupisce, quindi, di dover leggere una determinazione con la quale si è acquistato il carburante, in difetto della benché minima motivazione, presso un operatore economico di zona, in palese violazione della prescrizione di acquisto su Consip o sul MEPA posta dall'art. 1 comma 7 del decreto n. 95/2012. Stante tale criticità e stante la previsione – contenuta nell'art. 1 commi 7 e 8 del decreto legge n. 95/2012 – di nullità dell'acquisto e responsabilità disciplinare ed amministrativa per eventuale danno erariale, lo scrivente ha avviato un'indagine conoscitiva interna con nota Prot. 877 del 25 marzo 2021, notificata in pari data al Responsabile competente, riservando ogni provvedimento all'esito.
- 3) Si rammenta, infine, ai signori Responsabili che le determinazioni di impegno di spesa adottate in regime di esercizio provvisorio dovranno avvenire nel rispetto di quanto

prescritto dall'art. 163 commi 3 e 5 del TUEL, ragion per cui, laddove si ritenga che l'impegno possa avvenire pienamente e non in dodicesimi, sarà necessario menzionare nella determina quale fattispecie, tra quelle indicate dall'art. 163 comma 5, consenta tale facoltà.

- 4) Una determina, contiene alcuni dati personali, che dovranno essere rimossi.
- 5) Gli atti, al di fuori di quanto rilevato nei precedenti punti, sono risultati regolari.

Cordiali saluti,

Il Segretario comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the municipal secretary, written in a cursive style.